

Legge regionale 30 novembre 2023, n. 54

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria).

(BURC n. 262 del 30 novembre 2023)

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della [l.r. 47/2009](#))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47](#) (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. La Regione Calabria, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce un fondo per garantire la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorarne la funzione naturalistica, sociale e turistica, anche favorendo progetti di educazione ambientale.
1-ter. I finanziamenti a favore dei Comuni, a valere sul fondo di cui al comma 1bis, vengono corrisposti attraverso avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per le azioni promozionali, educative e per eventuali interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati."

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio 2023-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, disponibile alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. Le somme indicate al comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, vengono corrisposti previa rendicontazione da parte dei Comuni, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.